

Codice A1904A

D.D. 8 ottobre 2015, n. 664

**Varianti impiantistiche ai metanodotti Montanaro-Perosa Canavese DN400 (16") e Perosa Canavese-Aosta DN450 (18"), localizzate nei comuni di Montanaro, Montalenghe, Scarmagno e Perosa Canavese in Prov. di Torino, presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzaz. ai sensi degli artt. 52 quater e sexies del Decret. del Presiden. della Repubbl. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D:lgs. 27 dicembre 2004 n. 330**

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 *quater* e 52 *sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, previo accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle varianti impiantistiche ai metanodotti Montanaro – Perosa Canavese DN 400 (16") DP 64 bar e Perosa Canavese – Aosta DN 450 (18") DP 24 bar, localizzate nei comuni di Montanaro, Montalenghe, Scarmagno e Perosa Canavese in Provincia di Torino.

La realizzazione delle opere in oggetto è necessaria ai fini della sicurezza del sistema gas. L'opera in progetto consiste nella realizzazione di alcune varianti impiantistiche ai metanodotti Montanaro - Perosa Canavese DN 400 (16") DP 64 bar e Perosa Canavese - Aosta DN 450 (18") DP 24 bar. Le varianti si rendono necessarie al fine di realizzare nuovi impianti di lancio e ricezione PIG per procedere successivamente all'ispezione dei metanodotti. Le opere prevedranno la costruzione di nuove trappole, con lancio PIG in Comune di Montanaro e con lancio e ricevimento PIG in Comune di Perosa Canavese; inoltre si prevedrà alla sostituzione e messa a norma di alcuni PIL e PIDI.

Le opere con pressione di progetto DP 64 bar, sono soggette al parere di conformità del progetto ai sensi del D.M. 16.02.1982 e D.P.R. n. 151/11, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, verrà inviata la Dichiarazione di Inizio Attività e la richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I). Le opere con pressione di progetto DP 24 bar non sono soggette al parere di conformità del progetto ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. n. 151/11. Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, prima della messa in esercizio, verrà inviata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'Art. 4 del medesimo D.P.R.

Le opere sono state progettate conformemente al D.M. 17/04/2008 ed al relativo Allegato A: *"Regola Tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*. La pressione di progetto, adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 24 bar, con grado di utilizzazione  $f = 0,30$ .

I gasdotti sono costituiti da tubi in acciaio saldati di testa interrati con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17.04.2008), e sono corredati dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori; nel caso dei Met. Montanaro - Perosa Canavese DN 400 (16") DP 64 bar, Metanodotto Perosa Canavese - Aosta DN 450 (18") DP 24 bar e Metanodotto Estensione Rete Canavese DN 300 (12") DP 24 bar sarà previsto anche il cavo di telecontrollo / telecomando interrato.

Le condotte costituenti l'impianto in progetto sono protette da:

- una protezione passiva esterna in polietilene, di adeguato spessore, ed un rivestimento interno in vernice epossidica; i giunti di saldatura sono rivestiti in cantiere con fasce termorestringenti di polietilene;
- una protezione attiva (catodica), attraverso un sistema di corrente impressa con apparecchiature poste lungo la linea tale da rendere il metallo della condotta elettricamente più negativo rispetto all'elettrolito circostante (terreno, acqua, ecc.).

Snam Rete Gas S.p.A., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:1500 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 37/DB2104 del 16 dicembre 2014 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'Ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 51 del 18 dicembre 2014 (consultabile anche via internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25 - 3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati superiore a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a consegnare ai Comuni di Montanaro, Montalenghe, Scarmagno e Perosa Canavese, interessati dal tracciato, copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 16 dicembre 2014 per un periodo di 20 giorni. La Snam Rete Gas S.p.A. ha altresì provveduto, a pubblicare, nella medesima data, il comunicato su due quotidiani a tiratura sia nazionale che locale. Al Responsabile del Procedimento non sono pervenute osservazioni.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25 - 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa di V.I.A. di competenza regionale. Le opere in progetto non sono soggette a V.I.A. così come stabilito dalle nuove soglie previste dal D.M. n. 52 del 30/03/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre il MiBACT - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il MISE - Dipartimento per le Comunicazioni - Ufficio Interferenze Elettriche, la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio: i Settori Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Organizzazione Procedurale e Operativa, la Direzione Regionale Agricoltura, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Direzione Regionale Attività Produttive, il Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, le società Telecom Italia S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., TERNA S.p.A., il Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, la Città Metropolitana di Torino, i Comuni di Montanaro, Montalenghe, Scarmagno e Perosa Canavese. Sono stati invitati inoltre tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.

Il giorno 11 marzo 2015, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e il cui Verbale è agli atti del Settore scrivente.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) del MiBACT – Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione IV – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica nel Settore Telefonico, di Terna S.p.A., di Enel Distribuzione, dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, della Città Metropolitana di Torino, del Comune di Montalenghe, del Comune di Scarmagno, della Direzione regionale Opere Pubbliche – Settore decentrato Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, della Direzione regionale Agricoltura. Tenuto conto che:

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del comma 5 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa della tubazione metallica sotterrata adibita al trasporto di gas naturale;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, esaminata la documentazione progettuale, ne ha condiviso le valutazioni proposte per la gradazione del rischio archeologico ed ha espresso il parere di competenza favorevole, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Torino e la Provincia di Torino esaminata la documentazione iniziale e quella integrativa, ha espresso parere favorevole all'intervento in oggetto, fatto salvo il rispetto di alcune prescrizioni;

la Direzione regionale OO.PP., Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino ha comunicato che dall'esame degli elaborati progettuali non si sono rilevate interferenze tra le opere in progetto e corsi d'acqua di competenza del Settore ai sensi del R.D. 523/1904. Ha fatto presente però che le opere in sponda del Rio Quasse, in Comune di Perosa Canavese, sono all'interno della fascia B del torrente Chiusella e pertanto l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 ed il parere di compatibilità idraulica ex art. 28 delle norme di attuazione del PAI, sono di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo);

la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Aree Naturali Protette ha comunicato che il progetto del costruendo metanodotto risulta compatibile con le esigenze di conservazione del Sito di Interesse Comunitario – SIC IT 1110047 “Scarmagno – Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)”, pertanto non è necessario attivare la procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e dell'art. 43 della l.r. 19/2009;

la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio in merito alle componenti ambientali ed agli aspetti urbanistici interferiti dalla realizzazione del costruendo metanodotto, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e dell'esito della riunione della Conferenza dei Servizi, ha comunicato che non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto di alcune osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nella nota prot. 8008/A19110 del 20 maggio 2015;

la Direzione regionale Agricoltura, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente, ritiene che gli interventi previsti in progetto siano da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano ottemperate le misure di ripristino e di mitigazione ambientale contenute nella Relazione paesaggistica allegata al progetto e siano recepite le alcune prescrizioni progettuali e gestionali;

la Città metropolitana di Torino – Servizio Esercizio Viabilità, esaminato il progetto, ha comunicato che il tracciato in esame non risulta interferire direttamente con le strade provinciali e quindi non rientra fra le opere di cui all'art. 26 del Codice della Strada. Ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di una prescrizione;

il Comune di Scarmagno (TO) ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 16/04/2015 di condivisione dell'intervento proposto da Snam Rete Gas S.p.A.;

la società Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato le seguenti interferenze con le opere in progetto: la linea elettrica a 220 kV e la linea elettrica a 132 kV Rondissone – Leinì.

l'Agenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.Po, con nota prot. n. 1792/2015A del 24 settembre 2015, ha rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici, ai sensi degli art. 93 e 97 del T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, all'esecuzione degli interventi in oggetto, subordinato all'osservanza di alcuni prescrizioni.

Considerato infine che durante la seduta della Conferenza dei Servizi:

- il Responsabile Tecnico del Comune di Montanaro (TO) ha comunicato il parere favorevole dell'Amministrazione alla realizzazione dell'opera in esame. Ha inoltre sottolineato che l'area di intervento non è vincolata dal punto di vista paesaggistico e quindi ha preso atto che l'approvazione del progetto costituisce automatica Variante allo strumento urbanistico (PRGC) e necessita solamente di presa d'atto da parte del Consiglio comunale;
- il Sindaco del Comune di Montalenghe (TO) ha espresso parere favorevole all'opera subordinandolo all'asfaltatura di un breve tratto della strada comunale "Del Ruglio" che conduce all'impianto futuro, a garanzia della pulizia della stessa, in quanto la strada è già asfaltata fino all'impianto esistente. Ha comunicato inoltre l'impegno del Consiglio comunale a produrre la deliberazione di presa d'atto dell'opera;
- il Sindaco del Comune Perosa Canavese (TO) ed il Responsabile Tecnico hanno espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera ed informato che il Consiglio comunale non aveva ancora affrontato la problematica. Hanno richiesto un sopralluogo per valutare lo stato di sicurezza del ponte sul torrente Quasse anche in considerazione del suo utilizzo in sede di cantiere. Il Responsabile Tecnico ha comunicato inoltre che il Comune è in fase di *Screening* relativamente alla Variante parziale al PRGC, e che è pertanto possibile in questa fase recepire i vincoli derivanti dall'infrastruttura in esame.

Nel corso dell'istruttoria, non sono pertanto emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie*

1) richiede l'esecuzione di una campagna di sondaggi archeologici preliminari ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 96, c. 1, al fine di individuare precocemente eventuali siti di interesse archeologico, che dovranno essere esaustivamente esplorati prima dell'esecuzione dell'opera. Detti sondaggi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto preliminarmente concordato e autorizzato da parte dei funzionari dell'Ufficio territorialmente competente per la tutela;

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino*

2) i serramenti vetrati e le porte di ingresso all'edificio cabina dovranno avere telaio esterno in legno; le gronde e i pluviali dovranno essere di tipo a profilo tradizionale a sezione circolare, evitando scatolati e scossaline in lamiera lungo il filo della falda di copertura;

*Direzione regionale Agricoltura*

3) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione delle opere in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle operazioni di

4) ripristino del sistema di fossi e canali funzionali all'irrigazione e allo smaltimento delle acque meteoriche;

5) il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico - chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;

6) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

7) le fasi successive di progettazione dovranno sviluppare adeguatamente gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica, per la cui realizzazione dovranno essere utilizzate specie vegetali autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di assicurarne la riuscita, tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde. Dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo - arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;

8) per quanto riguarda gli interventi che saranno realizzati in Comune di Perosa Canavese in prossimità del Rio Quasse, si segnala che, con d.g.r. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede che gli interventi che interferiscono

con i corsi d'acqua siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. La disciplina sopra citata è scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche\\_agricole/caccia\\_pesca/dwd/testo\\_coord\\_disciplina\\_lavori\\_alveo.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf) ;

9) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

#### *Città Metropolitana di Torino – Area Viabilità*

10) relativamente alla fase di cantiere per la realizzazione dell'intervento, nel caso il transito veicolare da e per il cantiere stesso verso le strade provinciali sia di notevole entità dovrà essere predisposto, per ovvi motivi di sicurezza, un idoneo piano segnaletico, da redigersi sulla base della normativa vigente in materia di viabilità, e in merito dovrà essere richiesta al Servizio apposita Ordinanza per la regolamentazione del traffico;

#### *Agenzia Interregionale per il fiume Po*

11) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà verificare a seguiti di eventi di piena la presenza di materiale a monte della stessa e prendere ogni provvedimento necessario per rimuoverlo al fine di minimizzare la presenza di ostacoli per il libero deflusso della corrente;

12) essendo l'area soggetta a possibili fenomeni di allagamento legati alla dinamica fluviale del Torrente Chiusella, fa presente che l'ente gestore dovrà prevedere modalità e tempistiche di interdizione all'accesso all'area e di evacuazione nel caso si verifichi l'aumento dei livelli idrometrici, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, provvedendo autonomamente all'acquisizione delle informazioni meteo – idrometriche necessarie all'attivazione;

13) Snam Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere ad informare l'Ufficio della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione; i lavori dovranno essere ultimati entro 1 (uno) anno dalla data della presente, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso. Contestualmente all'inizio dei lavori, dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore dei Lavori che, al termine degli stessi, dovrà certificare che “i lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto autorizzato ed in ottemperanza a quanto stabilito” dalla presente autorizzazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso:

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;

visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 *“Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”*;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 *“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 *“Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche”*;

vista la determinazione dirigenziale n. 37/DB2104 del 16 dicembre 2014 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

visti i lavori della Conferenza dei Servizi ed il verbale della seduta convocata;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;

visto il decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione, d’informazione da parte delle PP.AA.”*;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 05/07/2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione, d’informazione da parte delle PP.AA.”*;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 5371/SB0100 del 22/04/2014 *“D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”*.

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare il progetto per la realizzazione delle varianti impiantistiche ai metanodotti Montanaro – Perosa Canavese DN 400 (16”) DP 64 bar e Perosa Canavese – Aosta DN 450 (18”)

DP 24 bar, localizzate nei comuni di Montanaro, Montalenghe, Scarmagno e Perosa Canavese in Provincia di Torino, presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A.;

- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'oggetto nei comuni di Montanaro, Montalenghe, Scarmagno e Perosa Canavese in Provincia di Torino, in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che le opere devono essere realizzate nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di Pubblica Utilità, Urgenza ed Indifferibilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- di trasmettere la presente autorizzazione ai comuni di Montanaro, Montalenghe, Scarmagno e Perosa Canavese in Provincia di Torino, ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare l'esercizio delle opere agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e ai Comuni di Montanaro, Montalenghe, Scarmagno e Perosa Canavese;
- la Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data dell'entrata in esercizio delle opere;
- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di Montanaro, Montalenghe, Scarmagno e Perosa Canavese, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- di subordinare la validità della presente Autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Orazio Ghigo*

Visto: Il Direttore Regionale  
Dr.ssa Giuliana FENU